

IL PRESIDENTE
f.to (Congiu dott. Gianluca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Busia Dr.ssa Giovannina)

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del Reg.

Data 05.12.2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

X è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **23.12.2016** per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

___ E' stata comunicata con lettera n. _____ - in data _____ alla Prefettura in relazione al disposto dell'art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

X è stata comunicata, con lettera n. _____ in data _____ ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

___ E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

Dalla Residenza Comunale lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Busia Dr.ssa Giovannina)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

___ E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____, al Co.Re.Co., a richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:

___ nei limiti della illegittimità denunciate;

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

___ E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____, al Co.Re.Co. a richiesta del Sig. Prefetto fatta con lettera n. _____, in data _____

E' divenuta esecutiva _____;

___ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

___ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

___ dell'atto;

___ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

___ senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

___ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GIRASOLE LÌ 23.12.2016

Il Segretario Comunale (Busia Dr.ssa Giovannina)

OGGETTO:	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. TRIENNIO 2017/2019 E PIANO ANNUALE 2017
-----------------	---

L'anno duemilasedici il giorno **cinque** del mese di **Dicembre** alle ore **19,30** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CONGIU GIANLUCA	SINDACO	X	
PIRAS LODOVICO	ASSESSORE	X	
ENNE GIOVANNI	ASSESSORE	X	
MURGIA LUCIA	ASSESSORE	X	
MURINO SERENA	ASSESSORE	X	

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto la lett. "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 91, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, devono procedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";
- l'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 35, del citato D. Lgs. n. 150/2009, il quale dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 16, del D. Lgs. n. 165/2001, comma 1 lett. a-bis), introdotto dall'art. 38, del D. Lgs. n. 150/2009, il quale prevede che i dirigenti degli uffici propongono le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio, cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui al citato art. 6, comma 4-bis;

VISTO l'art. 31, comma 1, della L. 24.12.2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013) con il quale vengono estese ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti (Comune di Girasole, abitanti al 31/12/2015: n° 1.270) le regole in materia di personale per gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno, secondo la disciplina prevista dall'art. 31, della citata L. n. 183/2011;

RICHIAMATA la L. 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria 2007 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- l'art. 1, comma 557, il quale impone l'obbligo agli enti soggetti a patto di stabilità di contenere la spesa di personale;
- l'art. 1, comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del sopra richiamato comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero quello relativo al triennio 2011-2013;

VISTE le delibere della Corte dei Conti:

- n. 25 del 15 settembre 2014, Sezione delle autonomie, che ha enunciato il principio per cui "A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali";
- n. 27 del 3 novembre 2014 - Sezione delle autonomie - che ha esaminato la problematica dei resti assunzionali concludendo che, "in base alla nuova disciplina del D.L. 90/2014, per procedere a nuove assunzioni negli anni 2014 e successivi si dovrà calcolare la percentuale di spesa con esclusivo riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente con la possibilità, a decorrere dall'anno 2014, di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai successivi tre anni";
- n. 378 del 19 dicembre 2014- Corte dei Conti Lombardia, che riprende i contenuti della deliberazione della sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG per cui ai fini del computo dei limiti stabiliti dall'art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto legge n. 90/2014 per procedere a nuove assunzioni negli anni 2014 e successivi si dovrà calcolare la percentuale di spesa con esclusivo riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente con la possibilità, a decorrere dall'anno 2014, di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai successivi tre anni nel senso precisato dalla deliberazione delle Sezioni delle Autonomie 27/2014;
- n. 2/2015 - Sezione Autonomie - Delibera in materia di lavoro flessibile e tetto di spesa per il personale chiarendo che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;

VISTE, inoltre, le disposizioni in materia di assunzioni, introdotte dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);

RICHIAMATE:

- ✓ la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica, n. 1/2015, relativa a: "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane – Articolo 1, commi da 418 a 430, della Legge 23.12.2014, n. 190";
- ✓ la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 20506, del 27.03.2015, che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta nella sopra-citata circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane;

PRESO ATTO:

- della deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: "Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale";
- del Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015, recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;
- dell'art. 41 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 23.06.2014, n. 89 che prevede, nel caso di superamento dei tetti medi di pagamento, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;
- dell'art. 4, comma 1, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni in Legge 125/2015, che prevede, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, la non applicazione delle sanzioni, nel caso di superamento dei tetti medi di pagamento;
- dell'art. 5 del già citato D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015, che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale per gli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai rapporti di stabilizzazione in atto;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare:

- il 1° periodo, il quale stabilisce che, negli anni 2014 e 2015, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il turn over è esteso all'80% negli anni 2016-2017 ed al 100%, a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale, come definita dai commi 557, 557-bis e 557-ter della L. n. 296/2006;
- il 3° periodo, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il 4° periodo, con il quale è stato abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale statuiva il divieto per gli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

VISTO l'art. 11, comma 4-bis del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili (obbligo di contenere la spesa entro il limite del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui al comma 557, dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.. Resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ATTESO che il programma triennale del fabbisogno di personale, deve assumere riferimento essenziale alla dotazione organica, come ridefinita da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 22, del 28/3/2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la propria deliberazione n. 53, adottata in data odierna, con la quale si è proceduto, con esito negativo, alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183;

ACCERTATO che nel corso dell'anno 2016 non vi sono state cessazioni di personale, né sono previste cessazioni nel triennio 2017/2019;

DATO ATTO, inoltre che nel corso dell'anno 2017 non è prevista alcuna assunzione, e per gli anni 2018 e 2019 verrà valutata l'opportunità in ordine ad eventuali assunzioni, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

EVIDENZIATO che, per quanto attiene le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", questo ente ha un numero di dipendenti, al netto dei lavoratori non computabili, inferiore a quindici per cui, allo stato attuale, non è soggetto all'obbligo di prevedere la quota di riserva, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della medesima disposizione legislativa;

CONSIDERATO che la proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, elaborata dai Responsabili di Settore di questo Ente, alla luce del Bilancio di previsione per l'anno 2017 e del bilancio pluriennale 2017/2019, in fase di predisposizione, rispetta il principio di contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione – Art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006, n. 296 (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, Legge n. 114 del 2014, di conversione del D.L. 90/2014);

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, nonché il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2017, al fine di allegare i medesimi al DUP;

VISTA la certificazione in atti, rilasciata in data odierna dal Responsabile del Settore Finanziario, dalla quale risulta che:

1. in riferimento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, in corso di predisposizione, sarà assicurato il contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, così come statuito dall' art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006 n. 296, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
2. questo Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 242 e 244, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/07/2016;
4. è stato garantito il rispetto dei parametri fissati per i tempi medi nei pagamenti (art. 41 del D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014);

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere rivista in funzione di nuove e diverse esigenze o ulteriori limitazioni, derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", il quale, al titolo IV, detta la disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 23 del 22.05.2002, e in seguito integrato e modificato dalle rispettive delibere n. 17 del 16.05.2005, e n. 49 del 26.10.2011;

EVIDENZIATO che del presente atto deliberativo verrà data informazione ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli, espressi dal Responsabile dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 33, del D. Lgs. n. 165/2001, come riscritto dall'art. 16, della L. n. 183/2011, (Legge di stabilità 2012), che in questo Ente non vi è eccedenza di personale, giusta la propria deliberazione n. 53, adottata in data odierna;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997, richiamando quanto esposto in premessa, il programma di fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2017-2018-2019, stabilendo quanto appresso:

CHE per gli anni 2017-2018-2019 non viene prevista alcuna assunzione, comunque, ci si riserva di rivedere la programmazione del fabbisogno in funzione sia di mutate esigenze di funzionalità dell'Ente sia in relazione alle opportunità e/o vincoli derivanti da innovazioni normative in materia di personale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento potrà essere modificato qualora, previo parere dei Responsabili dei Settori e del Segretario Comunale, con i poteri la Giunta Comunale, effettui valutazioni diverse sul fabbisogno di personale, da assumere o a seguito di un eventuale variazione della dotazione organica o di modifiche derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

DI DISPORRE che il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario provveda alla realizzazione del programma, nel rispetto delle previsioni in esso contenute e dei limiti delle apposite poste finanziarie contenute nel corrente Bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che della presente proposta di programmazione triennale del fabbisogno del personale viene data informazione, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmataria del C.C.N.L. del comparto "Regioni – Autonomie Locali" e alle RSU, come previsto dagli artt. 7 e 8 del CCNL e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2011 e che la stessa diventerà definitiva qualora non venga attivata la concertazione entro 5 giorni dal ricevimento della presente da parte dei suddetti soggetti;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.